

STATUTO

**HIGH TECHNOLOGIES AND
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTING S.R.L. IN
SIGLA HT&T CONSULTING
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTEDERA PI PIAZZA
CURTATONE 7

Numero REA: PI - 136346

Codice fiscale: 01553520501

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n.
1.966

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "HIGH TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS CONSULTING S.R.L.", identificata dalla sigla abbreviata "HT&T Consulting S.r.l.".

Articolo 2

SEDE

La società ha sede in Pontedera.
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici di rappresentanza in altre località italiane e all'estero.

Articolo 3

OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ed in particolare la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'assistenza, la consulenza e la compravendita di software e hardware, banche dati, servizi di telematica, robotica, e quant'altro connesso all'informatica;
- la realizzazione di corsi di formazione su argomenti di carattere informatico, sull'utilizzo di software ed hardware;
- l'installazione di reti locali;
- la fornitura di servizi internet come: connettività, hosting, housing di server, realizzazione di siti web, sviluppo di grafica computerizzata e vendita "on line" dei servizi di cui sopra;
- la preparazione e la pubblicazione di contenuti editoriali on line;
- il commercio elettronico, il commercio elettronico via Internet, la compravendita, la rappresentanza e la locazione di software, elaboratori elettronici, computer, la fornitura ad aziende, professionisti, enti pubblici o privati, privati cittadini di servizi di consulenza, di organizzazione, ricerca e sviluppo, studi di mercato o sondaggi di opinione nonché organizzazione di convegni e meeting;
- la gestione di centri per la raccolta, trascrizione, elaborazione e la stampa di dati attraverso qualunque dispositivo o strumento informatico, di telefonia fissa e mobile, con qualsiasi protocollo di comunicazione;
- l'attività di progettazione, realizzazione di campagne pubblicitarie, la gestione di spazi pubblicitari anche via Internet nonché ogni altra attività inerente e/o connessa con il marketing e la comunicazione;

- la realizzazione di opere multimediali, su qualsiasi supporto hardware;
- l'attività di agenzie di viaggi ed ogni altra attività inerente e/o connessa con il turismo.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie (escluso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; il tutto nel più stretto rispetto della normativa vigente in materia, e comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto statutario come sopra delineato.

Articolo 4

DURATA

La società è contratta a tempo indeterminato.

Ciascun socio ha diritto di recedere in ogni momento, con le modalità di cui al successivo articolo 11 e con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Articolo 6

AUMENTO DI CAPITALE

La società può aumentare il capitale, sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Articolo 7

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri coeditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 8

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI
I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro dei soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante biglietto raccomandato inviato agli altri soci e a ciascun amministratore, e i soci, nei 30 (trenta) giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato al socio alienante e a ciascun amministratore.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo della alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi e il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

In tutti i casi in cui un socio intenda cedere a qualsiasi

titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, ,alvo il diritto di recesso del socio, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE
In caso di morte di un socio la partecipazione sociale non si trasmette agli eredi, i quali avranno pertanto diritto ad essere liquidati secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, salvo che non avvenga un accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti e uno o più eredi del socio defunto entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.

TITOLO III RECESSO -- ESCLUSIONE

Articolo 10

RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote o in favore solo di alcuni dei soci.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la so-

società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centotanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni, e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nel caso dell'art. 2466 c.c., può avere luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, direttamente o a mezzo di soggetti interposti;
- c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi effettuato da un socio;
- d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 ss. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata, con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione degli amministratori, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

Non ricorrendo tali presupposti, l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 13

MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 c.c.c

Articolo 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 bis c.c. è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma, spediti ai soci almeno 8

(otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato ed annotato nel libro dei soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478 co 1, n. 2) c.c..

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto al voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 nn. 4) e 5) c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 15

MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art .2479 bis c.c..

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 16

NOMINA - REVOCA - DURATA

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo che non venga stabilito un periodo prestabilito al momento della nomina, e possono essere rieletti.

Articolo 17

COMPENSO

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 18

POTERI

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione solo per quanto per legge o per norma statutaria è riservato alla decisione dei soci.

Articolo 19

FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, salvo quanto per legge o per norma statutaria è riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.

2257 e 2258 c.c. , ma la decisione di cui all'art 2257 co. 3 c.c. e all'art. 2258 co. 2 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 20

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sarà composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, se non già nominati dai soci.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma, spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica, inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Articolo 21

AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 22

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- a ciascun Consigliere di Amministrazione;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI
CONTROLLI

Articolo 23

COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Articolo 24

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

BILANCIO

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 c.c.;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 27

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata e accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 c.c.:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o di diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo equità in via irrituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

In originale firmato: Massimiliano Baldocchi - Simone Anzel-

lotti Notaio (segue impronta del sigillo).

=====
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.

=====
Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, e si rilascia per uso del Regi-
stro Imprese, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7
marzo 2005 n. 82.

Pontedera, li 18 settembre 2017.